

**ORIGINALE**



# **COMUNE DI MELILLI**

Provincia di Siracusa

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 37 del 21-07-2015

*Oggetto:* **COMUNICAZIONI.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventuno**, alle ore **20:00** del mese di **luglio** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Seconda** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SALVATORE	P	CANNELLA TOMMASO	P
RUSSO ALFREDO	P	COCO VINCENZO	P
CARTA GIUSEPPE	A	SCOLLO PIETRO	P
CARUSO MIRKO	A	GIAMPAPA GIUSEPPE	A
MIDOLO SALVATORE	P	ANNINO ANTONIO	P
MAGNANO MASSIMO	P	GALLO ERCOLE SALVATORE	A
RIBERA SEBASTIANO	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO ANGELO	A	DI DATO PAOLO	P

**PRESENTI N. 11 - ASSENTI N. 5**

Assume la presidenza il Dott. **SBONA SALVATORE** che assistito dal **SEGRETARIO GENERALE** Dott. **MARANO SEBASTIANO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto n. 1 dell'O.d.G. prot. n. 14001 del 13/07/2015, avente oggetto: **"COMUNICAZIONI"**.

- **Presidente Sbona:** In merito alle comunicazioni questa Presidenza informa il consesso civico che è pervenuta con protocollo numero 14334, del 17 luglio 2015, ordinanza pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana, che su ricorso numero 681, proposto dall'Ufficio del Governo, Prefettura di Siracusa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato contro Giuseppe Sorbello rappresentato e difeso dall'Avvocato Corrado Giuliano, nei confronti del Comune di Melilli, pronuncia su ordinanza cautelare del TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, Sezione I, resa dalle parti, concernente la sospensione dalla carica di Consigliere Comunale.

Leggo l'ordinanza: "Visto l'articolo 262 Codice di Procedura Amministrativo; visto i ricorsi in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto in costituzione in giudizio di Giuseppe Sorbello,

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in I grado, viste le memorie difensive, relatore della Camera di Consiglio del giorno 8 luglio 2015, il Consigliere Gabriele Carlotti e uditi, per le parti, gli Avvocati Mango e Avvocato Giuliano;

Considerato che l'appello cautelare merita accoglimento, difettando in materia la giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 28 maggio 2015, numero 11131) sussistendone, invece, quella Giudice Ordinario; che pertanto l'ordinanza impugnata va riformata; che tenuto conto della su nominata sopravvivenza giurisprudenziale sussistono i presupposti per compensare; per questi motivi il Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia, in sede giurisdizionale accoglie l'appello e per gli effetti della riforma della ordinanza impugnata, dichiara inammissibile l'istanza cautelare proposta in I grado per difetto della giurisdizione amministrativa, con spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione e depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti".

Informo, altresì, di avere provveduto a notificare all'interessato in data 20 luglio 2015 e per conoscenza al Segretario Generale, la suddetta ordinanza.

Quindi il Consiglio Comunale prende atto che a seguito della suddetta ordinanza viene meno il provvedimento cautelare emesso dal TAR Catania che aveva sospeso la sospensione (scusate il gioco di parole) del Consigliere Comunale On. Dott. Sorbello Giuseppe, pertanto il Consiglio Comunale prende atto di tale provvedimento giudiziario e di fatto, sostanzialmente subentra una ulteriore sospensione per il Consigliere Sorbello e che, quindi, il plenum del Consiglio Comunale nuovamente scenderà da 17 a 16 Consiglieri Comunali, con le conseguenti maggioranze prescritte dalla norma per la approvazione degli atti.

È una semplice presa d'atto, non c'è nessuna deliberazione in ordine o meno all'accoglimento da fare.

Quindi possiamo deliberare: il Consiglio all'unanimità prende atto di tale informativa.

Sottoscritto.

**II PRESIDENTE**  
*Dott. SPONA SALVATORE*

**Il Consigliere Anziano**  
*Sig. MIDOLO SALVATORE*

**II SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. MARANO SEBASTIANO*

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

( Reg. Pub. N. )

Lì

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. MARANO SEBASTIANO*

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal            al            ;

Lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. MARANO SEBASTIANO*

---



CONSIGLIO  
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEGRETERIA



COMUNE DI MELILLI  
Provincia di Siracusa

Prot. in Arrivo  
N. 0014334 del 17-07-2015

A norma dell'art. 87 del Regolamento di  
procedura del Consiglio di Stato, il sottoscrit-  
to si prega di trasmettere a .....

copia della decisione pronunciata sul ricorso

V.T.B. Prefettura di  
Siracusa

e/  
Parsello Giuseppe

con preghiera di accusarne ricevuta.

Il Direttore di Segreteria

*Parsello Giuseppe*

On.

Comune

di

MELILLI

*'B'ici*

*Pres. CC  
+ Sindaco FF  
+ Segretario Gen.  
+ Uff. Legale  
Reg. Palermo,*

10 LUG. 2015

N. 681/15

OGGETTO

Trasmissione della <sup>ed.</sup> ~~decisione~~

N. 453/15

4

N. 453/15 REG.PROV.CAU.  
N. 00681/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA  
REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**



sul ricorso numero di registro generale 681 del 2015, proposto da:

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Siracusa,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello  
Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, n. 81;

*contro*

Giuseppe Sorbello, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado V.  
Giuliano, con domicilio eletto presso l'avv. Corrado V. Giuliano in  
Palermo, Via N. Torrisi, n. 13;

*nei confronti di*

Comune di Melilli;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI  
CATANIA: SEZIONE I n. 00367/2015, resa tra le parti,  
concernente sospensione dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;  
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Sorbello;  
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;  
Viste le memorie difensive;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi per le parti gli avvocati l'avv. St. Mango e l'avv. C. V. Giuliano;

Considerato che l'appello cautelare merita accoglimento difettando in materia la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., S.U., ordinanza del 28 maggio 2015, n. 11131), sussistendo invece quella del Giudice ordinario (Tribunale di Siracusa);

che, pertanto, l'ordinanza impugnata va riformata;  
che, tenuto conto della sunnominata sopravvenienza giurisprudenziale, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado cautelare;

visto l'art. 11, comma 7, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara inammissibile l'istanza cautelare proposta in primo grado per difetto della giurisdizione amministrativa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere



**L'ESTENSORE**

*Gabriele Carlotti*

**IL PRESIDENTE**

*M. Lipari*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 10 LUG. 2015

II \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

*Maria Assunta Tistaro*  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)